

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 22/01/2024

A tutte le aziende

Loro sedi

Circolare Flash n° 2

Oggetto: Publicata la Legge di Bilancio 2024: Le novità dal 1° Gennaio 2024

Legge n. 213 del 30 dicembre 2023

È stata pubblicata sul S.O. n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 la **Legge n. 213 del 30 dicembre 2023** contenente “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”.

La **Legge di Bilancio 2024** è in vigore dal **1° gennaio 2024**.

Si fornisce di seguito un'analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta (i commi indicati come riferimento si intendono facenti parte dell'articolo 1 della legge in esame), **poi ritorneremo sui vari argomenti, qualora necessario, a seguito delle circolari che verranno emanate dai vari Istituti.**

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (comma 15)

La Legge di Bilancio 2024 ripropone, seppur con delle novità, l'**esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti** (cd. “**esonero IVS**”), già previsto dalla Legge di Bilancio 2022 e successivamente prorogato dalla Legge di Bilancio 2023 e, infine, dal Decreto Lavoro.

L'articolo 1, comma 15 reintroduce, per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, un esonero sull'aliquota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendone le misure da ultimo stabilite dal Decreto Lavoro. La formulazione contenuta nel comma in esame, infatti, prevede che l'esonero sia pari:

- al **7%** se la **retribuzione imponibile non eccede** l'importo mensile di **1.923 euro**, ovvero
- al **6%** se la **retribuzione imponibile mensile** è superiore a **1.923 euro** e non eccede l'importo di **2.692 euro**.

Imponibile previdenziale mensile		Riduzione aliquota IVS	Aliquota IVS effettiva (*)
Limite inferiore	Limite superiore		
-	1.923 euro	7%	2,19%
1.923 euro	2.692 euro	6%	3,19%

(*) *L'esemplificazione in tabella non tiene ovviamente conto di eventuali ulteriori aliquote c/dipendente, quali le quote a finanziamento degli ammortizzatori sociali (FIS, CIGS).*

Resta ferma, invece, l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La “novità” rispetto alle versioni precedenti dell’esonero riguarda la **mancata applicabilità dell’esonero sul rateo di 13ma mensilità**, sia essa corrisposta mensilmente a ratei che in un’unica soluzione nel mese di dicembre. Nella formulazione prevista della norma, infatti, è indicato chiaramente che l’esonero è riconosciuto *“senza effetti sul rateo di tredicesima”*. Tuttavia, la formulazione adottata dal legislatore lascia aperti dei dubbi circa la corretta applicazione della norma, in quanto, per altri versi, è precisato che la retribuzione imponibile di riferimento sia *“parametrata su base mensile per tredici mensilità”*.

NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS (commi 16 - 17)

Per il **2024, in deroga** a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d’imposta, **non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:**

- il **valore dei beni ceduti e dei servizi prestati** ai lavoratori dipendenti;
- le **somme erogate o rimborsate** agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle **spese per l’affitto della prima casa** nonché per gli **interessi sul mutuo relativo alla prima casa**.

Il predetto **limite** di esenzione è **umentato ad euro 2.000** (per il 2023 il limite era fissato ad euro 3.000) per i **lavoratori dipendenti con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, **fiscalmente a carico** (ex art. 12, comma 2, TUIR).

Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Da parte loro, i datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

DETAZZAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (comma 18)

La Legge di Bilancio 2024 estende ai premi e alle somme erogati nell’**anno 2024** la **riduzione transitoria dal 10% al 5%**, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023, dell’**aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF** e delle relative addizionali regionali e comunali, su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa.

Si tratta della c.d. “detassazione” prevista dall’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016 per:

- gli **emolumenti retributivi** dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia **legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,**
- le **somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.**

Tale regime tributario (fatta in ogni caso salva l’ipotesi di espressa rinuncia al medesimo da parte del lavoratore, con conseguente applicazione del regime ordinario) consiste in un’**imposta sostitutiva** dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, **con aliquota pari al 10% (5% per il periodo d’imposta 2024), e concerne esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU e poi depositati presso l’ITL.**

Il **limite annuo di importo** complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a **3.000 euro (lordi)**, elevato a **4.000 euro** per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il **reddito da lavoro dipendente** privato del soggetto **non sia stato superiore**, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a **80.000 euro**.

“DETASSAZIONE” LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO - ALBERGHIERO (commi 21- 25)

Viene confermato, **dal 1° gennaio al 30 giugno 2024**, a favore dei **lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** (ex art. 5, Legge n. 287/1991), del **comparto del turismo**, ivi **inclusi gli stabilimenti termali**, il **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, **pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte** in relazione al **lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario**, ai sensi del D.Lgs n. 66/2003, **effettuate nei giorni festivi**.

Si tratta della misura originariamente introdotta dalla Legge n. 85/2023 di conversione del DL n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.

Analogamente a quanto previsto per il 2023, il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in esame **su richiesta del lavoratore**, che attesta per iscritto l'importo del **reddito dipendenti conseguito nel 2023 (non superiore a euro 40.000)**, e compensa il credito così maturato nel Mod. F24. A tali fini si ritiene ancora utilizzabile il **codice tributo 1702** istituito con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 51 del 9 agosto 2023. Le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo speciale vanno indicate nella Certificazione Unica.

CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO (commi 60 - 62)

La Legge di Bilancio 2024 dispone, **per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico**, che l'**Agenzia delle Entrate** e l'**INPS** realizzino la **piena interoperabilità delle proprie banche dati**. Tale attività di cooperazione sarà realizzata d'intesa tra le amministrazioni, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Inoltre, al fine di favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni a carico del contribuente (pagamento dell'IRPEF), viene disposto che l'Agency delle Entrate metta **a disposizione del lavoratore domestico i dati acquisiti dall'INPS**. Tali informazioni saranno utilizzate anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per segnalare eventuali anomalie al medesimo contribuente.

Infine, viene previsto che l'Agency delle Entrate e l'INPS:

- effettuino attività di **analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi**, anche comunicati in fase di assunzione;
- realizzino interventi volti alla corretta **ricostruzione della posizione reddituale e contributiva** dei lavoratori domestici.

COMPENSAZIONI TRAMITE MOD. F24 (comma 94, 97 e 98)

La Legge di Bilancio 2024 introduce una serie di **restrizioni all'uso delle compensazioni** tramite **Mod. F24**, tra cui l'obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agency delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di INPS e INAIL. Di nuova introduzione è anche il **divieto di compensazione per chi ha debiti erariali di importo superiore a 100.000 euro**.

Compensazioni crediti previdenziali/assicurativi - comma 94, lett. a) e comma 97, lett. a) e b)

Per effetto della modifica del comma 49-*bis* dell'art. 37, DL n. 223/2006, a partire **dal 1° luglio 2024**, per la compensazione dei crediti **INPS e INAIL** sussiste l'obbligo di **utilizzare esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'**Agency delle Entrate**.

Di assoluto rilievo risulta essere la novità che deriva dall'aggiunta, all'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997,

- del nuovo comma 1-*bis*, in forza del quale la **compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo** può essere effettuata

- dai **datori di lavoro non agricoli**:
 - a partire **dal 15° giorno successivo** a quello di scadenza del termine mensile per la **trasmissione** in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge (**denuncia UniEmens**) o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
 - dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai **datori di lavoro agricoli** che versano la **contribuzione agricola unificata** per la manodopera agricola: a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai **lavoratori autonomi** iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;
- del nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale viene stabilito che la **compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo** può essere effettuata a condizione che il **credito** certo, liquido ed esigibile sia **registrato negli archivi** del predetto Istituto.

Il comma 98 rinvia a dei provvedimenti adottati d'intesa da Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL la definizione della decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni relative a:

- **obbligo di utilizzo dei canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i **cas**i in cui si effettuano **compensazioni con crediti INPS e INAIL** per il quale la Legge di Bilancio individua, comunque, la data del prossimo 1° luglio;
- **tempistiche di compensazione dei crediti INPS** (dal 15° giorno successivo a quello di trasmissione della denuncia UniEmens da cui emerge il credito) **e INAIL** (subordinatamente alla relativa registrazione negli archivi INAIL) per le quali la Legge di Bilancio non individua una specifica decorrenza.

Iscrizione a ruolo per importi superiori a 100.000 euro - comma 94, lett. b)

Con l'aggiunta del nuovo comma 49-quinquies, all'art. 37, DL n. 223/2006, **dal 1° luglio 2024 è esclusa** la facoltà di avvalersi della **compensazione tramite Mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza** di **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per **importi complessivamente superiori ad euro 100.000** per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione.

MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI (commi 101 - 111)

La Legge di Bilancio 2024 introduce l'obbligo, per le **imprese** con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di **stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi** a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, **causati da calamità naturali ed eventi catastrofali**, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, verificatisi sul territorio nazionale.

Dell'inadempimento di tale obbligo si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

L'obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Per questo argomento, in attesa di istruzioni più precise, vi invitiamo ad interpellare i vostri Consulenti e/o Agenti assicurativi.

CONGEDO PARENTALE (comma 179)

La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sul Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs n. 151/2001) riguardo al **congedo parentale**.

L'articolo 1, dispone, per i **genitori** che fruiscono **alternativamente** del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di un'indennità pari dell'80% della retribuzione **per un mese**:

- il riconoscimento di un'**indennità pari al 60%**, in luogo dell'attuale 30%;
- **per un mese**;
- **entro il sesto anno di vita del bambino**.

Non varia, pertanto, **la durata massima del congedo parentale**.

Per il solo **anno 2024** la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è **pari all'80%** della retribuzione, invece che al 60%.

Quindi per il 2024 ci saranno 2 mesi all'80% e gli altri al 30%.

Per il 2025 1 mese all'80%, un ulteriore mese al 60% e gli altri al 30%.

La disposizione in esame si applica con riferimento ai **lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità** (Capo III, D.Lgs n. 151/2001) **o, in alternativa, di paternità** (Capo IV, D.Lgs n. 151/2001).

DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI (commi 180 - 182)

L'articolo 1, commi 180-182 della Legge di Bilancio 2024, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 15 in tema di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, introduce un ulteriore **esonero previdenziale per le lavoratrici con figli**.

Per i **periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, è riconosciuto un **esonero del 100% dei contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (**IVS**):

- nel **limite massimo annuo di 3.000,00 euro**, riparametrato su base mensile;
- a carico delle **lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**;
- con **rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, ad **esclusione** dei rapporti di **lavoro domestico**.

In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La norma fa **salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche**.

COME CAMBIANO GLI SCAGLIONI IRPEF (E LE DETRAZIONI) NEL 2024

Il [Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216](#), che costituisce il primo tassello della riforma fiscale prevista dalla Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, ha introdotto nuovi scaglioni di reddito relativamente all'applicazione delle aliquote Irpef, e di riflesso nuove detrazioni.

Per quanto concerne gli scaglioni di reddito, in base al dettato dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 216/2023, questi diventano tre, ai quali sono associate le relative aliquote di imposta:

- fino a 28.000,00 €: 23 %;
- oltre i 28.000,00 € e fino ai 50.000,00 €: 35 %
- oltre i 50.000,00 €: 43 %.

Viene poi elevata la detrazione spettante per redditi non superiori a 15.000,00 €, che passa a 1.955,00 € (ma che al tempo stesso resta, in linea teorica pari a 1.880,00 € per quanto concerne la determinazione della spettanza del Trattamento Integrativo).

Al contempo, subiscono una riduzione (parti a 260,00 €) le detrazioni spettanti per redditi superiori a 50.000,00 €, secondo quanto previsto dall'articolo 2.

Per quanto concerne le addizionali regionali e comunali, viene differito al 15 aprile 2024 il termine per apportare modifiche agli scaglioni ed alle aliquote previste.

Nelle more del citato riordino, regioni e provincie autonome possono provvedere (per il solo anno 2024) a determinare aliquote e scaglioni differenziati in relazione agli scaglioni di reddito di cui all'art. 11 comma 1 del TUIR, vigenti per l'anno 2023.

STUDIO ASSOCIATO PERUZZI E TRIGGIANI